

# **REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE**

## **INDICE**

<b>CAPO I – NORME GENERALI</b>	<b>3</b>
Art 1 – Oggetto	3
Art 2 – Finalità	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Classificazione degli impianti sportivi	4
<b>CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' CAPITOLINA</b>	<b>6</b>
Art. 5 – Tipologia di concessioni e modalità di affidamento	6
Art. 6 – Affidamenti a Federazioni Sportive Nazionali	6
Art. 7 – Modalità e criteri per affidamento diretto al Concessionario per durata limitata	7
Art. 8 – Modalità e criteri per la concessione d'uso di spazi in impianti sportivi	7
Art. 9 – Avviso pubblico e modalità di presentazione della domanda di partecipazione	8
Art. 10 – Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione	11
<b>CAPO III – TARIFFE PER USO IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>12</b>
Art. 11 – Tariffe per uso impianti sportivi e modalità di riscossione	12
<b>CAPO IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DURATA DELLA CONCESSIONE</b>	<b>14</b>
Art. 12 – Obblighi del Concessionario	14
Art. 13 – Cauzione a carico del Concessionario	17
Art. 14 – Divieto di subconcessione	17
Art. 15 Durata della concessione	18
<b>CAPO V – USO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIO- CULTURALI – CONTROLLO IMPIANTI – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE – SANZIONI</b>	<b>19</b>
Art. 16 – Uso impianti sportivi per attività ricreative e trasformazioni societarie	19
Art. 17 – Controllo e monitoraggio	20
Art. 18 – Decadenza	20
Art. 19 – Sanzioni	21
<b>CAPO VI – CONCESSIONE DI LAVORI E SERVIZI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI O DI NUOVA REALIZZAZIONE</b>	<b>22</b>
Art. 20 – Interventi su impianti sportivi esistenti da affidare	22
Art. 21 – Interventi su impianti sportivi oggetto di concessione in corso	22
Art. 22 – Realizzazione di nuovi impianti sportivi	23
Art. 23 – Inizio attività	24
Art. 24 – Oneri del Concessionario	24

CAPO VII – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E TRANSITORIE	26
Art. 25 Osservatorio sull'impiantistica sportiva	26
Art. 26 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme	27

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi esistenti di proprietà di Roma Capitale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la concessione di lavori per la costruzione e successiva gestione di nuovi impianti sportivi, secondo quanto previsto dall'art. 142 ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero dall'art. 153 e segg. del medesimo Decreto Legislativo, la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi unitamente all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché la programmazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività che si svolgono negli impianti stessi.

### **Art 2 – Finalità**

Roma Capitale, in applicazione della normativa vigente, programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella Città, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento per attività rivolte ai minori, giovani, disabili e anziani, nel rispetto dei principi di non discriminazione e della pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva.

Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico e sono considerati servizio alla Città, "Bene Comune" e risorsa per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno della collettività, dovranno confermarsi promotori delle attività sportive, ricreative e del tempo libero per contribuire al benessere delle persone e tutelare la salute dei frequentanti, dovranno riconoscersi quali validi luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria per tutti i cittadini, estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili ed alle categorie svantaggiate.

L'Amministrazione Capitolina sostiene lo sport di partecipazione e cittadinanza promuovendo il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nella Città e si avvale, per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di propria competenza, della collaborazione del CONI e dell'Associazionismo sportivo, anche attraverso l'affidamento in concessione di impianti sportivi capitolini al fine di garantire un'infrastruttura sportiva pubblica in grado di soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione, promuovendo l'efficientamento energetico di tutto il patrimonio comunale, ne incentiva l'attuazione nell'ambito dell'impiantistica sportiva pubblica secondo

le direttive europee e le indicazioni delle normative nazionali.

### Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

- a) **impianto sportivo**: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive e può essere distinto, secondo le definizioni previste dalla normativa del CONI per l'implantistica sportiva, in:
  - impianto sportivo "agonistico";
  - impianto sportivo "di esercizio";
- b) **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
- c) **spazi per l'attività sportiva**: è la parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva, comprendendo in essa le "fasce di rispetto";
- d) **impianti a rilevanza economica**: sono gli impianti atti a produrre un utile, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico, anche attraverso l'utilizzo di spazi aggiuntivi per attività commerciali, ricreative e per sponsorizzazioni nonché l'eventuale vendita di biglietti per manifestazioni sportive e musicali;
- e) **impianti senza rilevanza economica**: sono gli impianti strutturalmente privi di spazi accessori, dedicati ad attività commerciali e ricreative, che conseguono introiti esclusivamente da attività sportive;
- f) **canone**: importo che Roma Capitale riceve dal Concessionario di impianti sportivi capitolini;
- g) **tariffe**: le somme corrisposte al gestore dall'utente per l'esercizio di una disciplina sportiva presso l'impianto sportivo, secondo le tabelle determinate dall'Amministrazione Capitolina ed esposte presso gli impianti stessi.

### Art. 4 – Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi di Roma Capitale, la cui denominazione o intitolazione è di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, si distinguono in impianti di **competenza dipartimentale** e impianti di **competenza municipale**.

Sono impianti di **competenza dipartimentale** gli impianti sportivi che assolvono a funzioni di interessi generali della città:

A1- Grandi impianti con rilevanza economica che per dimensione, utenza potenziale, servizi connessi e strutture, ricoprono rilevanza anche extracittadina e risultano adeguati allo svolgimento di manifestazioni sportive agonistiche di livello

nazionale ed internazionale;

A2- Grandi impianti senza rilevanza economica che per dimensione, utenza potenziale, servizi connessi e strutture, ricoprono rilevanza extracittadina e risultano adeguati allo svolgimento di manifestazioni sportive agonistiche di livello nazionale ed internazionale;

A3- Impianti con rilevanza economica che presentino almeno 2 spazi per l'attività sportiva

A4- Gli impianti natatori.

Sono impianti sportivi di **competenza municipale**, utilizzati principalmente da utenti del territorio municipale di riferimento:

B1- impianti con rilevanza economica costituiti al massimo da 1 spazio per attività sportiva oltre bar ad uso interno

B2- impianti senza rilevanza economica costituiti al massimo da 1 spazio per attività sportiva.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' CAPITOLINA**

### **Art. 5 – Tipologia di concessioni e modalità di affidamento**

Gli impianti sportivi di proprietà capitolina possono essere oggetto di concessione di gestione di servizi o concessione di lavori e gestione di servizi, a seguito di valutazione dell'Ufficio competente, in base ai seguenti criteri: classificazione impianto, stato manutentivo, possibilità di incremento della pratica sportiva.

E', altresì, prevista la concessione in uso di spazi sportivi all'interno di impianti sportivi di proprietà capitolina secondo le modalità e criteri previsti dal successivo art. 8.

La modalità di affidamento delle concessioni di gestione dei servizi e delle concessioni di lavori e gestione dei servizi è disciplinata dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, su impulso del Dipartimento Sport per gli impianti di competenza dipartimentale e del Municipio per gli impianti di competenza municipale.

All'affidamento in concessione si procede mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di consentire una più specifica valutazione e valorizzazione del progetto sportivo da realizzare all'interno degli impianti sportivi capitolini. In questa stessa prospettiva, in tutte le procedure ad evidenza pubblica per la concessione degli impianti sportivi capitolini, all'offerta tecnica viene riconosciuto un valore preponderante rispetto all'offerta economica; nell'ambito dell'offerta tecnica, inoltre, si riconosce maggior incidenza ai fattori di cui ai punti 2.d. e 2.e. dell'art. 9 del presente Regolamento.

### **Art. 6 – Affidamenti a Federazioni Sportive Nazionali**

Con provvedimento deliberativo, la Giunta Capitolina, sentita la Commissione sport dell'Assemblea capitolina, può procedere all'affidamento diretto della concessione di un impianto di categoria A2 alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI che ne facciano specifica richiesta. L'affidamento potrà essere di un massimo di 6 anni in relazione al progetto presentato e dovrà tener conto della tipologia dell'impianto connessa alla disciplina rappresentativa della FSN o DSA. In ogni caso dovrà essere garantita l'attività aperta a tutti i cittadini nella misura massima concordata preliminarmente con il Dipartimento competente e che costituisca parte integrante del Disciplinare. Per detti impianti, la FSN o DSA concessionaria ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Dipartimento competente un piano di gestione

da cui risulti la prevalenza dell'attività federale rispetto ad eventuali altre forme di utilizzo e garantire l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

Il canone di concessione verrà determinato secondo i criteri indicati al successivo art. 10 e sarà applicato al Concessionario il canone base.

#### **Art. 7 – Modalità e criteri per affidamento diretto al Concessionario per durata limitata**

Con provvedimento deliberativo, la Giunta Capitolina, in deroga all'art. 5 del presente Regolamento, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica e solo in casi eccezionali debitamente motivati e comprovati – quali ragioni di sicurezza, rischio di occupazioni abusive o danneggiamenti, continuità nello svolgimento dell'attività sportiva e, quindi, del servizio – può procedere alla scelta diretta del Concessionario a cui affidare la gestione dell'impianto sportivo per un periodo comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno per comprovati motivi di necessità ed urgenza per l'Amministrazione Capitolina. Il relativo canone verrà determinato secondo i criteri indicati all'art. 10 e sarà applicato al Concessionario il canone base.

#### **Art. 8 – Modalità e criteri per la concessione d'uso di spazi in impianti sportivi**

Il Dipartimento o il Municipio possono individuare e programmare annualmente, all'interno degli impianti sportivi di rispettiva competenza che non siano oggetto di concessioni in corso, la concessione in uso degli spazi sportivi, determinandone i tempi per un periodo massimo di tre mesi e le modalità di utilizzo per tipi di eventi sportivi e non, sulla base di un progetto dell'Amministrazione che definisca gli obiettivi da perseguire e individui le categorie a cui è destinata l'attività da svolgere.

La concessione in uso di spazi all'interno di impianti sportivi non in concessione è a carattere temporaneo e deve essere affidata mediante procedura ad evidenza pubblica.

La Giunta Capitolina approva, con apposita deliberazione, la programmazione proposta dal Dipartimento o dal Municipio competente e formula le linee di indirizzo per la determinazione del canone minimo di concessione d'uso e del prezzo massimo della prestazione, a carico dell'utenza, da porre a base di gara, in relazione allo spazio da concedere, all'attività da svolgervi e alla durata. Il Concessionario dello spazio in uso risponde dei danni arrecati al bene derivanti dall'attività gestita ed ha, altresì, l'obbligo di manlevare l'Amministrazione per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione.

## **Art. 9 – Avviso pubblico e modalità di presentazione della domanda di partecipazione**

I partecipanti devono far pervenire la propria offerta secondo le modalità indicate nel Bando e nel Disciplinare di gara.

Il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve presentare i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'Avviso Pubblico dovrà prevedere la presentazione della seguente documentazione:

1. domanda
2. offerta tecnica
3. offerta economica

1. Domanda di partecipazione, con allegate le seguenti certificazioni e dichiarazioni:

- 1.a.copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla legislazione vigente, in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva;
- 1.b.fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale;
- 1.c.fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante a corredo della domanda e delle dichiarazioni rese su richiesta dell'Amministrazione Capitolina;
- 1.d.copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del Rappresentante Legale (nel caso di Società, tali dati devono risultare dal certificato di iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio);
- 1.e.dichiarazioni rese del Rappresentante Legale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
  - di avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione anche ai sensi dell'art. 32 *quater* del Codice Penale;
  - di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
  - di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - di non sussistenza a carico dei soggetti che partecipano al bando di provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti;
  - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;



- relativa al regime fiscale prescelto o dovuto (in caso di esenzione o riduzione IVA, specificare ai sensi di quale normativa);
  - di essere informati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali forniti anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento cui afferiscono;
  - di essere in regola con l'applicazione dei CCNL relativi al proprio personale – nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione (Del. C.C. 259/2005) – e con ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di obblighi contributivi e assicurativi e di attenersi agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008;
  - di osservare tutte le prescrizioni stabilite dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
  - di non trovarsi in condizione di morosità pregressa nei confronti dell'Amministrazione capitolina;
- 1.f. dichiarazione di presa visione ed accettazione del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà capitolina e del disciplinare di concessione.
- 1.g.espressa accettazione del “*Piano Tariffario*” stabilito da Roma Capitale per tutte le discipline sportive previste, che non potrà essere posto a base di gara e oggetto di modifiche e contrattazione.
- 1.h.espressa accettazione del “*Programma Minimo dei Servizi per l'Amministrazione*” a favore di Roma Capitale, stabilito in:
- 1 giornata/mese a disposizione dell'Amministrazione;
  - Iscrizioni gratuite destinate a soggetti indicati dai servizi sociali del municipio di competenza pari al 5% delle iscrizioni totali dell'impianto;
  - Iscrizioni gratuite assegnate dall'Amministrazione esclusivamente come premiazioni di progetti e manifestazioni di riconosciuto valore sociale pari al 1% delle iscrizioni totali dell'impianto;
  - 3 ore ogni mattina, dei giorni scolastici, destinate gratuitamente alle scuole del municipio di competenza.

## 2. Offerta Tecnica contenente la seguente documentazione:

- 2.a.Programma di funzionamento e manutenzione, relativo agli impianti tecnici, all'approvvigionamento e mantenimento e custodia dell'impianto;

- 2.b. Programma di gestione delle attività sportive da attuare nell'impianto per il quale si chiede la concessione, con particolare riferimento alle attività da praticare e loro valenza scolastica, sociale, promozionale, agonistica, del bacino potenziale d'utenza, personale docente, promozione di attività sportive poco diffuse;
- 2.c. Pianta organica e figure professionali del personale tecnico-amministrativo e del personale sportivo-abilitato che si intende impiegare nella conduzione dell'impianto. Dovrà essere specificato l'eventuale mantenimento dei livelli occupazionali pregressi e la descrizione della tipologia del rapporto lavorativo proposto al personale. In particolare specificando l'eventuale coinvolgimento di personale con elevati requisiti sportivi e la presenza di personale femminile nei ruoli dirigenziali del soggetto gestore.
- 2.d. Progetto di promozione sportiva e integrazione sociale che veicoli, attraverso i valori sportivi, i valori sociali, culturali ed ambientali quali ad esempio la sana competizione, l'impegno, l'attività di squadra, la lotta al doping e al bullismo. Dovrà essere rivolto, in particolare, alle categorie socialmente svantaggiate ed economicamente vulnerabili, quali disabili, anziani, adulti inoccupati, adulti disoccupati e famiglie monoparentali. Il progetto potrà prevedere la collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni presenti nel territorio.
- 2.e. *“Programma dei Servizi aggiuntivi”* proposti dal concorrente in aggiunta al *“Programma Minimo dei Servizi per l'Amministrazione”* stabiliti al punto 1.h del presente articolo.

3. Offerta Economica contenente la seguente documentazione:

- 3.a. Offerta migliorativa dell'eventuale canone di concessione, posto a base di gara;
- 3.b. Percentuale da corrispondere a Roma Capitale sul volume di affari sviluppato dall'impianto nel corso della gestione per le attività non sportive svolte nell'impianto stesso, da calcolarsi annualmente (es. concerti, manifestazioni ed iniziative culturali ad ingresso, sponsorizzazioni, centri estivi e qualsiasi altra attività non sportiva).
- 3.c. Piano Economico Finanziario asseverato predisposto secondo i criteri civilistici ed elaborato secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto e sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara dal quale si evinca la potenzialità economica dell'impianto con l'analisi dei relativi costi, suddivisi per componenti di costo;
- 3.d. Piani di sponsorizzazione il cui valore economico dovrà essere riportato nel PEF,

con espressa disponibilità a concedere a Roma Capitale degli spazi ad uso sponsorizzazione e Programma di promozione e comunicazione per la valorizzazione dell'impianto.

#### **Art. 10 – Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione**

Il canone di concessione, posto a base di gara, è determinato da apposita Commissione - composta anche da personale esterno all'Amministrazione stessa - a seguito di uno studio di fattibilità, sulla base dei seguenti criteri:

- Tipologia di impianto sportivo;
- Tipologia di attività svolta all'interno dell'impianto;
- Ubicazione e accessibilità;
- Potenziale volume di affari o storico gestionale e i relativi costi di esercizio;
- Stato manutentivo degli impianti;
- Investimenti previsti per legge.

Il canone di concessione degli impianti sportivi é soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo da calcolarsi nel mese di gennaio di ciascun anno.

Nel caso di interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento dell'impianto, autorizzati da Roma Capitale, il canone non è dovuto, per la durata dei lavori, in relazione ed in misura corrispondente allo stato di inagibilità totale o parziale dell'impianto. In ogni caso, il canone è dovuto per l'intero a partire dal mese successivo a quello previsto per la conclusione dei lavori medesimi.

### **CAPO III – TARIFFE PER USO IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 11 – Tariffe per uso impianti sportivi e modalità di riscossione**

Per lo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti sportivi di Roma Capitale è dovuto il pagamento delle tariffe da parte degli utilizzatori degli impianti, da corrispondere al Concessionario della gestione.

Salvo quanto previsto dall'art. 8, le tariffe per lo svolgimento dell'attività sportiva sono uguali per tutti gli impianti sportivi e variano solo in relazione alla tipologia di disciplina sportiva, sono stabilite, con cadenza biennale, da deliberazione della Giunta capitolina ed aggiornate con atto dirigenziale del Dipartimento da adottarsi entro il mese di Maggio di ogni anno all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

In tutti gli impianti sportivi, le tariffe praticate all'utenza devono intendersi comprensive degli addebiti per IVA ed altre imposte, tasse, iscrizione, attività istruttive, uso dell'impianto, degli spogliatoi che siano direttamente connessi all'attività praticata, fatta salva la facoltà di concedere dispositivi di accesso in comodato d'uso dietro versamento di deposito cauzionale.

Non sono, invece, da intendersi inclusi nelle tariffe praticate all'utenza i certificati medici e gli oneri relativi a contratti di assicurazione eventualmente stipulati dall'utente, ulteriori rispetto a quelli obbligatori per il Concessionario, qualora non siano espressamente previsti nelle condizioni generali sottoscritte dall'utente e/o indicati nella tabella, di cui all'art. 12 n. 23, come già compresi nelle tariffe.

Qualsiasi servizio aggiuntivo proposto a pagamento dal Concessionario all'utenza dovrà essere previsto solo in via facoltativa.

Il pagamento di tariffe per l'abbonamento ad attività sportive in formalità "pacchetto" deve essere previsto esclusivamente in via facoltativa per l'utente ed il costo complessivo deve essere, comunque, inferiore rispetto alla sommatoria delle singole tariffe convenzionate stabilite dall'Amministrazione per le attività previste all'interno del pacchetto stesso.

Nel caso di attivazione, presso l'impianto, di discipline sportive che non risultano tra quelle oggetto di tariffazione da parte dell'Amministrazione, è fatto obbligo al Concessionario di

comunicare preventivamente al Dipartimento competente l'intenzione di attivare tali discipline, al fine della relativa tariffazione mediante deliberazione di Giunta Capitolina.

E' fatto obbligo al Concessionario di non richiedere il pagamento anticipato di più di tre mensilità, fatta salva la possibilità di proporre all'utenza il pagamento di un abbonamento annuale o semestrale a fronte di un effettivo risparmio sulla spesa complessiva, quale alternativa facoltativa per l'utente, in tal senso debitamente informato attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo, riportante tutte le specifiche necessarie.

E' fatto obbligo al Concessionario di prevedere una riduzione di almeno il 15 % sulla tariffa da applicare al secondo membro del medesimo nucleo familiare, ivi incluse le coppie - prole compresa - iscritte nel Registro Unico delle Unioni Civili di Roma Capitale, che si iscriva allo stesso impianto sportivo capitolino, nonché un'ulteriore riduzione di almeno il 20 % a favore del terzo iscritto.

I moduli di iscrizione devono contenere, tra le condizioni generali di contratto a cui aderiscono gli utenti dell'impianto sportivo, anche - a pena di decadenza dalla concessione - i seguenti punti, debitamente sottoscritti dall'utente:

- la tariffa stabilita dall'Amministrazione Capitolina per la disciplina sportiva prescelta, comprensiva di addebiti per IVA altre imposte, tasse, quota di iscrizione, attività istruttive, uso dell'impianto o degli spogliatoi, docce, phon;
- la facoltà dell'utente di scegliere la durata del proprio abbonamento su base trimestrale, semestrale o annuale, pagando anticipatamente non più di tre mensilità ovvero pagando anticipatamente l'intero abbonamento annuale o semestrale purché a fronte di un effettivo risparmio sulla spesa complessiva;
- la facoltà dell'utente: di stipulare assicurazioni aggiuntive, oltre quelle previste obbligatoriamente per il Concessionario, di avvalersi di servizi aggiuntivi, extra tariffa, a pagamento (quali: affitto armadietto, affitto posto auto), di acquistare pacchetti promozionali predisposti dal Concessionario;
- l'Ufficio capitolino, con indicazione del responsabile, recapiti telefonici, mail ed indirizzo, presso cui l'utenza può rivolgersi per reclami e segnalazioni relative al disservizio.

## **CAPO IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

### **Art. 12 – Obblighi del Concessionario**

I rapporti nascenti dalla concessione sono regolati da apposito disciplinare, che dovrà prevedere in capo al Concessionario i seguenti obblighi prestazionali:

1. conformare l'organizzazione dell'impianto sportivo al disposto della normativa in materia di sicurezza e salute disciplinata dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
2. dotare l'organizzazione di pronto soccorso con un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede extra ospedaliera anche da parte di personale non sanitario, nonché provvedere alla manutenzione del defibrillatore, sostituendo le parti soggette ad usura ed alla collocazione dello stesso in luogo di facile accessibilità;
3. provvedere alla formazione specifica del proprio personale per l'utilizzo del suddetto defibrillatore e nell'attività di rianimazione cardio-polmonare;
4. gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee programmatiche del Dipartimento o del Municipio competenti e al presente Regolamento;
5. gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei programmi presentati all'Amministrazione in sede di avviso pubblico;
6. corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso di mancato pagamento, l'Amministrazione capitolina diffiderà il Concessionario ad effettuare il versamento entro 30 giorni (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati);
7. compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti;
8. presentare entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio approvato, ogni contratto stipulato e gli abbonamenti sottoscritti;
9. presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto nell'anno precedente;
10. vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione;
11. consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari dell'Amministrazione Capitolina o Municipale a ciò incaricati e

- fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
12. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale, dandone comunque avviso, senza indugio, alle Autorità competenti;
  13. rispondere di tutti i danni causati al complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;
  14. contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 e contrarre, con oneri a proprio carico, polizza per incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a favore di Roma Capitale, proprietario del bene;
  15. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità al riguardo;
  16. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare alla struttura capitolina competente i nominativi dei tecnici-sportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali a rotazione devono partecipare obbligatoriamente alla formazione sull'utilizzo del defibrillatore;
  17. provvedere a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze al fine di integrare e mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per tali interventi il Concessionario provvederà ad inoltrare apposita comunicazione agli Uffici presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione;
  18. provvedere a proprie cure e spese e secondo la procedura prevista dall'art. 20 del presente Regolamento, alla manutenzione straordinaria ed all'adeguamento delle strutture alla normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa

- antisismica, oltre che in materia di contenimento dei consumi energetici e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- 19.non modificare la destinazione d'uso dei diversi spazi dell'impianto sportivo;
- 20.intestare a proprio nome contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e riscaldamento;
- 21.pagare tutte le imposte, tasse e assicurazioni relative all'impianto in concessione;
- 22.pagare tutte le spese di collaudo concernenti le opere di cui ai successivi artt. 21 e seguenti;
- 23.informare l'utenza sulla disciplina delle tariffe di cui all'art. 11 del presente Regolamento e di esporre, all'esterno dell'impianto apposite tabelle riportanti la dicitura "ROMA CAPITALE – IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO", secondo i modelli forniti dal Dipartimento competente. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri canali pubblicitari digitali (es. social network, email) deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE – IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO";
- 24.rendere disponibile l'impianto per i piani di sponsorizzazione posti in essere dall'Amministrazione Capitolina ed i cui proventi saranno ripartiti tra l'Amministrazione stessa ed il Concessionario. I contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal Concessionario devono rispettare i criteri fissati dal Regolamento Capitolino per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni ed essere portati a conoscenza dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla loro stipulazione;
- 25.nel caso in cui il Concessionario gestisca, nell'impianto sportivo, attività commerciali, deve osservare quanto prescritto dal presente regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e previa autorizzazione da parte di Roma Capitale;
- 26.in occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno degli impianti sportivi di cui al successivo articolo 16, previamente autorizzate dall'Amministrazione Capitolina, rispettare e far rispettare il limite massimo delle persone ammissibili nell'impianto stesso stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché le norme vigenti sul contenimento dell'inquinamento acustico;
- 27.praticare le tariffe stabilite dall'Amministrazione capitolina per l'intera attività sportiva, come determinate ai sensi degli artt. 8 e 11 del presente Regolamento;
- 28.rispettare il "Programma minimo dei Servizi per l'Amministrazione" di cui al punto



- 1.h dell'art. 9, nonché il "Programma dei Servizi aggiuntivi" proposto in fase di gara e previsto al punto 2.e dell'art 9;
- 29.predisporre e far sottoscrivere agli utilizzatori degli impianti sportivi i moduli di iscrizione, osservando le prescrizioni, contenute nell'art. 11, ultimo comma, e nell'art. 12, comma 1, n. 23, relative alla loro redazione;
- 30.rispondere, in solido con i soggetti individuati dall'art. 14, comma 2, e dall'art. 16, comma 4, dei danni al bene in concessione derivanti dall'attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l'obbligo della manleva dell'Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei confronti di Roma Capitale, in caso di interferenza negativa delle suddette circostanze sull'attività gestionale del Concessionario medesimo;
- 31.non modificare, alterare o adottare la denominazione o intitolazione dell'impianto sportivo in concessione.

#### **Art. 13 – Cauzione a carico del Concessionario**

Il Concessionario, al momento della firma del disciplinare di concessione, ha l'obbligo di versare una somma a titolo di cauzione infruttifera, pari a tre mensilità del canone annuale stabilito o, in alternativa, stipulare fideiussione emessa da un primario istituto bancario/assicurativo ovvero intermediario finanziario, iscritto nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, a copertura del mancato pagamento dei canoni ovvero degli eventuali danni provocati ai beni di Roma Capitale, ferme restando le altre forme di tutela nell'interesse dell'Amministrazione.

Alla scadenza della concessione sarà restituita la cauzione e svincolata la fideiussione di cui al comma precedente, fatto salvo l'eventuale incameramento quale forma risarcitoria.

#### **Art. 14 – Divieto di subconcessione**

E' fatto assoluto divieto di subconcedere o far comunque gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione, pena la decadenza della concessione medesima, salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo.

Il Concessionario, in caso di impianto polifunzionale, può affidare una parte dell'attività sportiva programmata nell'impianto ad altro soggetto, ferma restando la piena responsabilità del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione Capitolina, esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa ed alle seguenti condizioni:

- che vengano sempre rispettate le tariffe all'utenza;
- che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al Concessionario per l'affidamento dell'impianto e presenti le medesime dichiarazioni;
- che il soggetto a cui vengono affidate singole attività non sia affidatario di altro impianto sportivo capitolino;
- che l'affidamento della gestione delle singole attività venga preventivamente sottoposta all'Amministrazione e da questa approvata.

Il Concessionario dovrà, in ogni caso, mantenere la gestione dell'attività sportiva prevalente nell'impianto con riferimento alle discipline svolte, rispondere, in solido con il soggetto di cui al comma 2, dei danni al bene in concessione, derivanti dall'attività gestita da quest'ultimo, nonché manlevare l'Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere, nei confronti di Roma Capitale, una rideterminazione delle condizioni del rapporto concessorio a seguito dell'interferenza delle attività del soggetto di cui al comma 2 con la propria concessione.

#### **Art. 15 Durata della concessione**

La concessione di servizi di gestione degli impianti sportivi ha la durata massima di anni 6, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Se, nell'Avviso Pubblico, vengono previsti interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione conservativa, la durata della concessione verrà determinata sulla base di un equilibrio economico-finanziario da valutarsi ai sensi della normativa sui contratti pubblici.

In ogni caso, la durata della concessione decorrerà dalla data di formale consegna dell'impianto sportivo.

Alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario deve riconsegnare l'impianto funzionante ed in buono stato di manutenzione.

E' tassativamente esclusa la proroga tacita della concessione.

## **CAPO V – USO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIO-CULTURALI – CONTROLLO IMPIANTI – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE – SANZIONI**

### **Art. 16 – Uso impianti sportivi per attività ricreative e trasformazioni societarie**

L'Amministrazione può, su richiesta del Concessionario, autorizzare, eccezionalmente, per non più di due volte l'anno e per un periodo non superiore a 3 giorni - ad eccezione dei centri ricreativi estivi - attività ricreative e socio-culturali temporanee, aperte al pubblico, diverse da quella sportiva, la quale deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività ricreativa e socio culturale.

L'Amministrazione può autorizzare le suddette attività sulla base dei seguenti criteri:

- interesse generale ed utilità pubblica dell'attività proposta;
- evidente arricchimento e miglioramento dell'immagine dell'Amministrazione.

In questo caso l'Amministrazione determinerà l'eventuale importo da conseguire, considerando la percentuale indicata in fase di gara al punto 3.b dell'art. 9.

I soggetti affidatari di dette attività ricreative e socio-culturali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e Regolamenti di settore per l'esercizio dell'attività che intendono svolgere. Il Concessionario ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti ed il rispetto della normativa vigente in materia, presentando apposita dichiarazione in tal senso all'Amministrazione Capitolina in occasione della richiesta di autorizzazione. Il Concessionario risponde, in solido con i soggetti gestori delle attività ricreative e socio-culturali temporanee, dei danni al bene in concessione, derivanti dall'attività ricreative e socio-culturali gestite da questi ultimi, ed assume, in solido con gli stessi, l'obbligo della manleva dell'Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei confronti di Roma Capitale, in caso di interferenza negativa delle suddette circostanze sull'attività gestionale del Concessionario medesimo.

Nel caso di trasformazione ex art. 2500 *octies* del Codice Civile, il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione Capitolina il nuovo assetto sociale entro 15 giorni dalla redazione dell'atto notarile. L'inadempimento al suddetto obbligo comporta la decadenza della concessione rilasciata al soggetto originario.

Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci deve essere comunicato, prima della redazione del relativo atto notarile, all'Amministrazione

Capitolina al fine di consentire a quest'ultima di effettuare le necessarie verifiche ed esprimersi in merito, in base ai requisiti del nuovo socio; l'eventuale diniego espresso, all'esito, da Roma Capitale deve ritenersi vincolante per il Concessionario. L'inadempimento al suddetto obbligo informativo comporta la decadenza della concessione.

#### **Art. 17 – Controllo e monitoraggio**

Il Dipartimento ed i Municipi competenti procederanno con proprio personale e con l'ausilio della Polizia di Roma Capitale, a controlli e visite periodiche presso gli impianti sportivi di propria competenza per verificare il rispetto degli obblighi prescritti nel presente regolamento.

L'esito dei controlli sarà oggetto di una relazione semestrale da parte dell'ufficio competente o del Municipio di appartenenza al Direttore del Dipartimento.

#### **Art. 18 – Decadenza**

Sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:

- a) utilizzo per finalità diverse dagli scopi sociali se non preventivamente autorizzate, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- b) mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione di cui all'art.12, comma 1, n. 14 e 15;
- c) mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione;
- d) realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni, fatti salvi gli interventi urgenti relativi alla sicurezza ed al buon funzionamento dell'impianto che non abbiano modificato la tipologia e la cubatura originarie e per i quali sia stata inoltrata richiesta di autorizzazione all'Ufficio Amministrativo presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di concessione;
- e) recidiva nella violazione degli obblighi previsti in capo al Concessionario;
- f) mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;
- g) violazione del divieto di cui al comma 1, art. 14 del presente Regolamento;
- h) omissione delle comunicazioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4.

Nei casi suddetti il deposito cauzionale di cui all'art. 13 del presente Regolamento viene trattenuto dall'Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l'attuazione di altre forme di tutela risarcitoria previste dalla normativa vigente.

## **Art. 19 – Sanzioni**

La violazione del presente Regolamento, in applicazione dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta in capo al Concessionario l'applicazione della sanzione amministrativa da determinarsi in misura proporzionale ai seguenti criteri:

- la gravità della violazione;
- l'entità del danno prodotto, anche con particolare riferimento al danno all'immagine di Roma Capitale;
- l'eventuale reiterazione.

Il Dipartimento o il Municipio competente avvierà il procedimento ai sensi della legge n. 241/90 ss.mm.ii. con la notifica della contestazione e, contestualmente, inoltrerà la diffida ad adempiere alle prescrizioni impartite.

## **CAPO VI – CONCESSIONE DI LAVORI E SERVIZI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI O DI NUOVA REALIZZAZIONE**

### **Art. 20 – Interventi su impianti sportivi esistenti da affidare**

Nel caso di procedura di affidamento in concessione di impianti sportivi esistenti, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Avviso Pubblico può prevedere, a cura e spese del Concessionario, l'effettuazione dei seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ampliamento dell'impianto.

Inoltre, il concorrente, nel rispetto della Direttiva Europea n. 2010/31/UE e, quindi, del D.Lgs. 63/2013, concernente la trasformazione dell'intero comparto edilizio pubblico in "edifici ad energia quasi 0" (NEAR ZERO ENERGY BUILDING – NZEB), dovrà predisporre un *"Programma di efficientamento Energetico dell'impianto sportivo"* nell'ambito dell'offerta tecnica di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Il concorrente alle suddette procedure deve essere in possesso – anche nelle forme dell'Associazione Temporanea di Impresa o attraverso il ricorso all'avvalimento previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – sia dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, sia dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la gestione dell'impianto sportivo.

Il concorrente dovrà presentare la domanda di partecipazione di cui all'art. 9 aggiungendo all'offerta tecnica il livello progettuale indicato nel bando relativo ai lavori indicati nel bando stesso, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e delle corrispondenti norme del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al DPR 207/2010.

### **Art. 21 – Interventi su impianti sportivi oggetto di concessione in corso**

Per gli impianti sportivi capitolini oggetto di concessione di servizi e lavori già affidati ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, in caso di particolare urgenza e necessità sopravvenuta, previo inserimento nel Piano Investimenti, ove previsto dalla normativa vigente in materia, sono ammissibili i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia, senza aumento di volumetria e di superficie utile lorda.

Nei casi suddetti il Concessionario deve redigere, a propria cura e spese, il progetto definitivo, qualora ne ricorrano i presupposti, e presentarlo all'Amministrazione Capitolina per la successiva approvazione.

Entro 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell'approvazione del progetto definitivo sopra citato, il Concessionario deve presentare il progetto esecutivo redatto, in conformità del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e corredato degli elaborati previsti dall'art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Gli interventi afferenti alla manutenzione straordinaria, alle modifiche interne e ai lavori di modesta entità, che non comportino variazioni di superfici o di volumi già concessi e che rientrino tra quelli di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, sono approvati dal Dirigente del competente Ufficio dipartimentale o municipale.

L'onere delle suddette lavorazioni sarà comunque totalmente a carico del Concessionario e l'esecuzione degli stessi dovrà avvenire entro due anni dall'approvazione.

Le opere realizzate dal Concessionario sono di proprietà di Roma Capitale. La Giunta Capitolina o il Consiglio Municipale, secondo la rispettiva competenza, approvano una rideterminazione della durata della concessione sulla base di un equilibrio economico-finanziario da valutarsi ai sensi della normativa sui lavori pubblici, come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

## **Art. 22 – Realizzazione di nuovi impianti sportivi**

Nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina – con atti fondamentali di natura programmatica ovvero con apposito provvedimento adottato dal competente Organo deliberativo – preveda di realizzare nuovi impianti sportivi su aree di sua proprietà, con apporto di capitale privato, il Dipartimento competente predisporrà un avviso pubblico per la relativa costruzione e gestione, a cura e spese del Concessionario, ai sensi del presente Regolamento delle norme in materia di concessione di lavori pubblici o di finanza di progetto di cui agli artt. da 142 a 159 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e delle corrispondenti norme del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Nel rispetto della Direttiva Europea n. 2010/31/UE e, quindi, del D.Lgs. 63/2013,

concernente la trasformazione dell'intero comparto edilizio pubblico in "edifici ad energia quasi 0" (NEAR ZERO ENERGY BUILDING – NZEB), per la realizzazione del nuovo impianto, il concorrente dovrà predisporre un *"Progetto per l'abbattimento dei consumi energetici dell'impianto sportivo"*.

#### **Art. 23 – Inizio attività**

Fermo restando quanto previsto nell'art. 230 del D.P.R. 207/2012, l'inizio dell'attività sportiva, relativamente alle opere realizzate, è subordinato all'avvenuto collaudo dei lavori, all'accatastamento, alla presentazione della domanda di agibilità dell'impianto stesso con oneri a carico del Concessionario.

#### **Art. 24 – Oneri del Concessionario**

Il Concessionario, oltre ad adempiere agli obblighi dell'art. 12, del presente Regolamento, provvederà:

- alla redazione a propria cura e spese dei progetti di cui ai precedenti artt. 21 e 22
- alla esecuzione, a propria cura e spese, delle opere e degli interventi da realizzarsi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. da 142 a 151, sulla base dello studio di fattibilità o del progetto approvato dall'Amministrazione Capitolina, procedendo, per i lavori da affidare a terzi, alla individuazione dell'impresa in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, mediante gara ad evidenza pubblica e nel rispetto delle soglie per gli appalti di rilievo comunitario;
- alla nomina del R.U.P., del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, oltre che del responsabile dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008);
- a tutte le comunicazioni previste dalla legge, in particolare quelle dirette all'Autorità di Vigilanza, all'Osservatorio dei LL.PP., alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro;
- all'acquisizione, alla verifica ed alla successiva trasmissione all'Ufficio competente della documentazione relativa al possesso dei necessari requisiti, previsti dagli articoli da 38 a 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori (fra i quali il certificato della Camera di Commercio, il documento unico di regolarità contributiva, il certificato antimafia, l'attestazione SOA, la denuncia di nuovo lavoro effettuata all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, la notifica preliminare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti e il Piano operativo di sicurezza);



- al deposito dei progetti a norma relativi agli impianti tecnologici (D.M. n.37/2008 e s.m.i.) e all'impianto termico ( L. 10/91 e s.m.i.);
- alla denuncia al Genio Civile delle opere strutturali, ai sensi del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- alla trasmissione dopo il collaudo dei lavori, al Dipartimento competente, di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di agibilità dell'impianto con oneri a carico dello stesso Concessionario e successivamente al Dipartimento Patrimonio per le registrazioni patrimoniali;
- al pagamento degli oneri, espressamente indicati nel quadro economico, derivanti dall'eventuale affidamento ad Organismo esterno dell'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione;
- al pagamento degli oneri, espressamente indicati nel quadro economico, derivanti dall'attività della Commissione di Vigilanza;
- al pagamento degli oneri derivanti dal collaudo a seguito della nomina del collaudatore ovvero della Commissione di Collaudo a cura dell'Amministrazione Capitolina;
- all'esecuzione dei lavori secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma degli stessi, allegato al progetto esecutivo.

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 25 Osservatorio sull'impiantistica sportiva**

Con atto deliberativo la Giunta istituisce l'“Osservatorio Comunale sull'Impiantistica Sportiva” (OCIS) quale organismo di supporto tecnico-scientifico per le politiche comunali per lo sport. L'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione e promozione al fine di monitorare il corretto svolgimento delle attività in essere, perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta pubblica e privata e predisporre un piano per lo sviluppo futuro dell'impiantistica sportiva al fine di consentire una maggiore ed equa diffusione della pratica dello sport nella città.

L'Osservatorio Comunale sull'Impiantistica Sportiva” (OCIS) è istituito presso il Dipartimento Sport di Roma Capitale che ne cura l'organizzazione ed è composto dai rappresentanti dei seguenti soggetti:

- Roma Capitale - Assessorato Sport
- Roma Capitale – Assessorato Scuola
- Roma Capitale - Commissione Sport dell'Assemblea Capitolina
- Roma Capitale - Dipartimento Sport
- Roma Capitale – Dipartimento Scuola
- Rappresentante dei Presidenti di Municipio
- Coni – Comitato Regionale Lazio
- CIP - comitato regionale
- MIUR – Ufficio scolastico regionale

Le nomine dei soggetti, che partecipano ai lavori dell'Osservatorio a titolo gratuito, saranno effettuate con atto di Giunta ed aggiornate ogni 2 anni.

L'Osservatorio si occupa dell'analisi, verifica e monitoraggio dei dati relativi agli impianti sportivi pubblici esistenti e di nuova realizzazione, intesi come impianti sportivi di rilevanza comunale e municipale ivi comprese le palestre scolastiche, ed in particolare:

- a) cura una ricognizione aggiornata e ripartita per ambito territoriale degli impianti sportivi esistenti, delle relative modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo anche al fine di predisporre un'analisi dei loro costi e benefici;

- b) provvede alla rilevazione costante degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento al loro stato di manutenzione e alla loro conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;
- c) promuove un processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi volto ad individuarne l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei vari ambiti territoriali;
- d) individua le criticità economiche, sociali e strutturali che ostacolano una congrua ed equilibrata fruizione degli impianti sportivi in determinate zone del territorio, in relazione a specifiche discipline sportive ed in particolare rispetto alle fasce più vulnerabili della popolazione;
- e) predispone un sistema a rete con i Municipi per programmare azioni condivise nei settori di rispettiva competenza, in particolare monitora le attività svolte all'interno degli impianti promuovendo tutte quelle attività che, attraverso i valori dello sport, possano avere impatto sulle categorie socialmente svantaggiate ed economicamente vulnerabili;
- f) fornisce indirizzi per lo sviluppo e rigenerazione dell'impiantistica esistente e per la realizzazione della nuova impiantistica pubblica.

L'Osservatorio, considerando le suddette attività, provvede ad elaborare un "Rapporto Biennale sull'impiantistica sportiva comunale" attraverso il quale provvederà all'informazione e alla divulgazione delle attività svolte.

#### **Art. 26 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta approvazione della relativa deliberazione e sostituisce ogni previgente disposizione regolamentare in materia.

Con riferimento alle concessioni pluriennali in corso, alla data di adozione del presente regolamento, si applicano le disposizioni dello stesso che non incidono sotto il profilo economico-finanziario.